



Argomento n. 2 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 30.06.2023

**OGGETTO: Domanda in data 18.11.2022, pervenuta in Regione il 15.11.2022, per il rinnovo dell'autorizzazione della cava di ARGILLA PER LATERIZI denominata "CUROGNA" in Comune di PEDEROBBA (TV).
Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l.**

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 15.11.2022, della ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. per il rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "CUROGNA", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco e di corso d'acqua vincolato;

RILEVATO che, con decreto n. 90 del 04.11.2022 della Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e indicazioni sulla documentazione integrativa da presentare in fase di autorizzazione;

PRESO ATTO che il progetto di coltivazione presentato con la domanda di autorizzazione risulta conforme a quanto contenuto nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione con i relativi allegati è stata trasmessa ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 13/2018 ai Comuni territorialmente interessati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori;

PRESO ATTO che con nota n. 570206 del 12.12.2022 è stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990, chiedendo l'acquisizione dei pareri da parte di:

- Comune di Pederobba per gli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento;
- Provincia di Treviso per gli aspetti di polizia mineraria;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che il Comune di Pederobba, con nota acquisita al protocollo n. 295567 del 31.05.2023 ha trasmesso la D.C.C. n. 14 del 24.05.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole nell'ambito della conferenza dei servizi decisoria, per gli aspetti di conformità urbanistica;

*Verbale C.T.R.A.E. del 30.06.2023
Pag. n. 17 di 38*





PRESO ATTO che sia la Provincia di Treviso che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso non hanno fatto pervenire alcun parere;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri sopra indicati;

CONSIDERATO che:

- l'intervento risulta finalizzato a completare lo scavo in ribasso sul piazzale della cava già autorizzato con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010 con termini scaduti il 22.02.2022 e la conseguente ricomposizione ambientale, previo riempimento dello scavo medesimo;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e con il vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava;
- l'intervento, in particolare, appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del bosco sull'area di cava e di corso d'acqua vincolato (art. 142 del D.lgs. 42/2004), tenuto conto che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo ad un corretto reinserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante;
- in ordine alla compatibilità con il P.R.A.C., con particolare riferimento alle Norme Tecniche Attuative, si rileva che:
 - l'argilla per laterizi, che costituisce il materiale di interesse estrattivo, non rientra tra i materiali di gruppo A oggetto di pianificazione e, quindi, la domanda non è soggetta a particolari restrizioni e/o limitazioni, in termini di ambiti estrattivi e di volumi autorizzabili;
 - l'intervento prevede un avvicinamento degli scavi rispetto a corso d'acqua a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all'art. 15, comma 7, per il quale il Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole con prescrizioni nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A.;

CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto ad almeno 800 metri dal sito più vicino, individuato come ZPS IT3240025 "Campazzi di Onigo" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa presentata a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità di V.I.A.;

PRESO ATTO che nell'ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 90/2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha predisposto la Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022 del 07.10.2022, con la quale si è espressa sulla dichiarazione di non necessità dello studio di incidenza presentata dalla ditta, dichiarando per l'intervento previsto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza. Pertanto le verifiche effettuate nell'ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valedoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. 0

astenuti n. 0

su 9 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE





- al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) ambientale della cava di argilla per laterizi denominata "CUROGNA", già rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010 e scaduta il 22.02.2022;
- al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs.42/2004;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni/indicazioni:

1. la ditta, ai fini dell'efficacia del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa:
 - a. un deposito cauzionale, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, al valore corrente dell'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), da effettuarsi in conformità alle normative vigenti;
 - b. la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava, per la temporalità prevista dal provvedimento autorizzativo;
2. la ditta deve eseguire i lavori di coltivazione secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) proseguire nello scavo in ribasso secondo la sequenza indicata nella Tav. G05 – Planimetria Lotti di Lavorazione, procedendo mediante splateamenti successivi e impostando le scarpate nel rispetto delle inclinazioni massime fissate nella relazione geomeccanica di progetto, per mantenere le condizioni di stabilità delle fronti di scavo;
 - b) effettuare durante i lavori estrattivi in ribasso, un costante controllo della stabilità delle scarpate di scavo, mediante verifiche, a cura di un tecnico abilitato, della distribuzione e delle caratteristiche delle discontinuità del substrato roccioso al fine di adottare eventuali misure correttive e cautelative delle fronti di scavo. Qualora fosse necessario, a titolo cautelativo, provvedere alle modifiche in riduzione dell'inclinazione dei profili di scavo rispetto all'ipotesi di progetto, che dovranno essere autorizzate, ai sensi dell'art. 14 delle N.T.A. del PRAC, come modifiche non sostanziali;
 - c) trasmettere annualmente alla Provincia, in qualità di organo competente in materia di Polizia Mineraria, una relazione sulle condizioni di stabilità delle fronti dello scavo, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 624/1996;
 - d) mantenere, durante i lavori di estrazione, una distanza minima di 10 (dieci) metri dal ciglio della scarpata erosiva del Torrente Curogna;
 - e) utilizzare il terreno superficiale di scotico accumulato all'interno dell'area della cava solo per la ricostituzione dello strato superficiale;
 - f) provvedere al controllo e alla manutenzione periodica della recinzione che delimita l'ambito dello scavo, nonché al mantenimento dei cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
 - g) provvedere alla periodica manutenzione dell'arginello e della canaletta di sgrondo realizzati lungo il perimetro dello scavo in ribasso, al fine di impedire, per quanto possibile, i ruscellamenti lungo le scarpate dello scavo medesimo;
 - h) assicurare il corretto smaltimento e drenaggio delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
 - i) procedere allo smaltimento, tramite pompaggio nelle opere di adduzione verso il torrente Curogna, delle acque meteoriche accumulate nell'apposita depressione sul fondo scavo soltanto ad avvenuta decantazione delle particelle in sospensione e dopo aver verificato l'efficienza del tratto di canale di scarico a cielo aperto e della vasca di chiarificazione. Vanno altresì rispettate le indicazioni contenute nella Relazione Tecnica Generale di progetto (pag. 4), che costituiscono il piano di manutenzione





- periodica di queste opere che consenta il loro regolare funzionamento, come previsto con il decreto di esclusione dalla procedura di VIA al fine di minimizzare gli eventuali impatti residui sul corso d'acqua;
- j) a completamento dello scavo di ciascuno dei due lotti e prima di procedere al previsto ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti preposti alla vigilanza, al fine di verificare la conformità al progetto degli scavi eseguiti;
- k) utilizzare nel ritombamento dello scavo esclusivamente il materiale sterile della cava precedentemente accantonato, nonché quello della medesima tipologia proveniente dalla coltivazione della cava "Menegazzo-Costalunga", oltre ad un quantitativo di terre e rocce da scavo non superiore a 15.000 mc, come indicato nel progetto. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli sopra indicati;
- l) provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dell'U.O. Servizi Forestali di Treviso soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
- m) trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all'art. 21 della L.R. 13/18, una dichiarazione dell'U.O. Servizi Forestali di Treviso relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
- n) garantire la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e l'istruzione degli operatori sulle procedure di emergenza atte ad intervenire prontamente;
- o) concordare con le Amministrazioni locali la possibilità, al termine dei lavori di coltivazione di rendere fruibile per la collettività il sito di cava nel rispetto della vocazione naturalistica del medesimo;
- p) assicurare, per almeno 3 anni dopo l'ultimazione del ripristino, una costante manutenzione delle opere idrauliche in modo da impedire l'insorgere di dissesti e possibili fenomeni erosivi;
- q) concordare con l'Amministrazione comunale la manutenzione periodica del tratto di strada comunale interessato dal transito dei mezzi da e per la cava;
3. con riferimento alla Valutazione previsionale di impatto acustico si recepiscono le prescrizioni di cui al parere ARPAV in data 22.06.2023, come di seguito riportate:
- minimizzare i transiti giornalieri e moderare la velocità dei mezzi di trasporto del materiale estratto lungo via Castelli;
 - effettuare, con la cava in attività, una nuova campagna di rilievi strumentali atti a verificare il rispetto del limite differenziale di immissione presso i ricettori residenziali, ed in caso di superamento attuare le necessarie azioni al fine di rispettare i limiti stessi;
4. sono recepite le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio dell'U.O. Genio Civile di Treviso acquisito nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di VIA ai fini dell'applicazione del R.D. n. 523/1904, come di seguito riportate:
- lo scarico di acque meteoriche sul torrente Curogna dovrà essere autorizzato con Concessione Idraulica rilasciata dal U.O. Genio Civile di Treviso;
 - realizzare un rinforzo spondale, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla stessa struttura regionale, sulla sponda opposta ai punti di immissione nel torrente Curogna del canale collettore posto a nord dell'area di cava nel quale verranno convogliate le acque provenienti dalla canaletta di sgrondo che cinge il perimetro dello scavo;
5. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 9 (nove) anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo;





6. è fatto obbligo alla ditta di adottare le misure di mitigazione da adottare in relazione alle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed all'utilizzo di mezzi di cantiere, pur considerando il numero limitato di giorni effettivi di lavorazione e l'esiguo numero di mezzi volti al trasporto di materiale, di seguito riportate:
 - a) bagnatura dei piazzali e piste di accesso nel caso di condizioni particolarmente ventose o dopo periodi prolungati non piovosi, qualora necessario;
 - b) bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) di eventuali cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
 - c) lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dal cantiere, qualora necessario;
 - d) limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
 - e) telonatura dei mezzi in entrata dal cantiere che trasportano materiali polverulenti (terre da scavo);
 - f) in caso di necessità di sostituzione dei mezzi, preferire mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
7. precisare che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
8. sono fatti salvi i diritti di terzi;
9. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione
 - a) di stabilire che il terreno vegetale della cava, da utilizzarsi per la ricostituzione del suolo organico superficiale, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
 - b) è consentito, inoltre, l'utilizzo, per la ricomposizione morfologica dell'intera cava, nelle quantità strettamente necessarie (15.000 mc), anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
 - c) la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
 - d. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
10. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 1, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2019 del 03.08.2010 per l'importo di Euro 208.709,10 costituita da polizza n. 380445610 del 23.05.2018 della società Generali Italia SPA. per l'importo di Euro 203.222,10 (ordine di costituzione n. 0358/2018) e da appendice n. 01 del 24.06.2021 della medesima società per l'importo di Euro 5.487,00 (ordine di costituzione n. 0171/2021), nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
11. si dà atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 90 del 04.11.2022, è stato rilevato che l'area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n.





1400/2017. Pertanto sono recepite le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022 del 07.10.2022; redatta dall' U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, come di seguito riportate:

a) di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo che la ricomposizione ambientale comprenda anche la ricreazione di idonee condizioni ecotonali e, fino al completamento degli interventi di rimboscimento, al mantenimento dell' esistente cintura vegetazionale in corrispondenza del torrente Curogna): *Hyla intermedia*, *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Bombina variegata*, *Rana dalmatina*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Pernis apivorus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Eptesicus serotinus*, *Muscardinus avellanarius*;

b) di utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (*Carici umbrosae-Quercus petraeae* sigmetum, ad eccezione della fascia lungo il torrente Curogna (per una larghezza variabile non inferiore a 10 m) il cui rimboscimento dovrà essere coerente con geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell' alta pianura (*Salicion eleagni*, *Salicion albae*, *Alnion incanae*). Siano messe in atto, per l' intera area di cava ricomposta, gli interventi necessari per garantire l' affermazione del soprassuolo forestale strutturalmente articolato e caratterizzato da radure dimensionalmente eterogenee;

c) di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

12. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia.

